

L. 12-3-1968 n. 478  
Ordinamento della professione di mediatore marittimo.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1968, n. 108.

**7.** Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) [godere del pieno esercizio dei diritti civili] <sup>(13)</sup>;

b) [essere di buona condotta] <sup>(14)</sup>;

c) [risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti] <sup>(15)</sup>;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore <sup>(16)</sup>;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9 <sup>(17)</sup>;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 23 <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>.

---

(13) Lettera abrogata dal comma 4 dell'art. 75, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(14) Lettera abrogata dal comma 4 dell'art. 75, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(15) Lettera abrogata dal comma 4 dell'art. 75, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(16) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere d), e), ed f), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere d), e), ed f), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

(18) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 75, *D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.

(19) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere d), e), ed f), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

---